

N. 00740/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01040/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2016, proposto da:

Nicoletta Bellugi, Berto Carla, Catalano Amalia, Curci Anna, Fattoretto Paola, Fulgione Maristella Dorotea Rita, Giovidelli Iolanda, Idato Enrichetta, La Rocca Massimo, Manzo Tiziana, Marcianò Giovanni, Monaco Rosalia, Moro Clotilde, Muscolo Germana, Paglialunga Mirella, Pirozzi Maria, Rech Clara, Sapone Antonietta, Scaturro Gabriella, Spagnuolo Ida, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, con domicilio eletto presso Domenico Naso in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Invalsi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giorgio Cavadi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decisione n. 9 nella parte in cui l'istituto ha escluso i ricorrenti dalla procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione interna delle scuole e osservazione dei processi di insegnamento e apprendimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Invalsi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, impregiudicata al momento ogni valutazione in ordine alla correttezza della notificazione ed all'integrità del contraddittorio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare atteso che la scelta dell'amministrazione di dare priorità nell'individuazione dei nuclei di valutazione ai dirigenti scolastici e ai docenti non in servizio costituisce un ripensamento ed appare scevra dalle censure articolate in ricorso alla luce delle esigenze organizzative e di servizio rappresentate;

Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento anche con riferimento alla ricorrente Amalia Catalano inserita nell'elenco B2, riservato agli esperti nella gestione e nel funzionamento delle organizzazioni, in quanto allo stato docente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)